



Comune di Avetrana

(Provincia di TARANTO)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA'

FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di C.C. n°18 del 20 ottobre 2020

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e definizioni
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Disposizioni Generali
- Articolo 5 - Vigilanza
- Articolo 6 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 7 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Articolo 8 - Dichiarazione di morte
- Articolo 9 - Denuncia della causa di morte
- Articolo 10 - Accertamenti necroscopici
- Articolo 11 - Referto e rapporto all'Autorità Giudiziaria
- Articolo 12 - Rinvenimenti di parti di cadavere, di resti mortali e ossa umane

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Articolo 13 - Periodo di osservazione
- Articolo 14 - Cautela nel periodo di osservazione
- Articolo 15 - Deposito di osservazione ed obitorio
- Articolo 16 - Autorizzazione alla sepoltura
- Articolo 17 - Riscontro diagnostico
- Articolo 18 - Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici
- Articolo 19 - Prelievi per trapianti terapeutici
- Articolo 20 - Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO IV - FERETRI

- Articolo 21 - Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 22 - Autorizzazioni, verifica e chiusura feretri
- Articolo 23 - Struttura e qualità dei feretri
- Articolo 24 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 25 - Piastrina di riconoscimento
- Articolo 26 - Trasporti funebri e trasporti a carico del Comune

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 27 - Trasporti funebri
- Articolo 28 - Modalità e trasporto
- Articolo 29 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 30 - Riti religiosi
- Articolo 31 - Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 32 - Disposizioni per le salme morte per malattie infettive – diffuse o portatrici di radioattività
- Articolo 33 - Requisiti dei carri funebri
- Articolo 34 - Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 35 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 36 - Trasporto all'estero o dall'estero
- Articolo 37 - Trasporto di ceneri e resti

Articolo 38 - Rimessa e sosta delle auto funebri di passaggio

TITOLO II CIMITERO COMUNALE

CAPO I – CIMITERO COMUNALE

Articolo 39 - Disposizioni generali, vigilanza, custodia

Articolo 40 - Reparti speciali

Articolo 41 - Camera mortuaria

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE CIMITERIALE

Articolo 42 - Disposizioni generali

Articolo 43 - Spazi cimiteriali

CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 44 - Inumazione

Articolo 45 - Campi di inumazione

Articolo 46 - Fosse per l'inumazione

Articolo 47 - Feretri destinati all'inumazione

Articolo 48 - Cippi

Articolo 49 - Tumulazioni

Articolo 50 - Sistema di tumulazioni

Articolo 51 - Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 52 - Esumazioni ordinarie

Articolo 53 - Avvisi di scadenza per esumazione ordinarie

Articolo 54 - Esumazione straordinaria

Articolo 55 - Estumulazioni

Articolo 56 - Esumazioni ed estumulazioni gratuiti e a pagamento

Articolo 57 - Estumulazione prima della scadenza del periodo di concessione

Articolo 58 - Precauzioni durante le operazioni di esumazione ed estumulazione

Articolo 59 - Oggetti da recuperare

Articolo 60 - Disponibilità dei materiali

CAPOV - CREMAZIONE

Articolo 61 - Cremazione

Articolo 62 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 63 - Urne cinerarie

CAPO VI - DISPOSIZIONI CIMITERIALI

Articolo 64 - Orario

Articolo 65 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 66 - Divieti speciali

Articolo 67 - Riti funebri

Articolo 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Articolo 69 - Fiori e piante ornamentali

Articolo 70 - Materiali ornamentali

Articolo 71 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 71bis – Principi generali

Articolo 72 - Il diritto di sepolcro

Articolo 73 - Sepolture private

Articolo 74 - Durata delle concessioni

Articolo 74 bis - Modalità delle concessioni

Articolo 75 - Uso delle sepolture private

Articolo 76 - Manutenzione delle sepolture e sanzioni

Articolo 77 - Costruzione dell'opera, termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 78 - Divisioni e subentri

Articolo 79 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

Articolo 80 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 81 - Rinuncia a concessione di manufatti

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 82 - Revoca

Articolo 83 - Decadenza

Articolo 84 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 85 - Estinzioni

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 86 - Esecuzione dei lavori all'interno del Cimitero

Articolo 87 - Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private

Articolo 88 - Normativa tecnica

CAPO II – CAPPELLE

Articolo 89 - Danni a terzi

Articolo 90 - Recinzioni delle aree, materiali di scavo

Articolo 91 - Introduzione e deposito di materiali

Articolo 92 - Orario di lavoro

Articolo 93 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 94 - Vigilanza

CAPO III – ATTIVITA' FUNERARIA

Articolo 95 - Funzioni, licenza

Articolo 96 - Divieti

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 97 - Mappa

Articolo 98 - Annotazioni sulla mappa

Articolo 99 - Scadenario delle concessioni

CAPO V – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 100 - Censimento delle concessioni in atto

Articolo 101 - Regolarizzazioni delle Concessioni in atto
Articolo 102 - Versamenti diritti di sanatoria
Articolo 103 - Retrocessione delle aree e liberazione delle sepolture
Articolo 104 - Pubblicità del Regolamento
Articolo 105 - Leggi ed atti Regolamentari
Articolo 106 - Abrogazioni delle precedenti disposizioni
Articolo 107 - Rinvio dinamico e normativa sopravvenuta
Articolo 108 - Illegittimità delle concessioni cimiteriali perpetue
Articolo 109 - Determinazione tariffaria
Articolo 110 - Tutela dei dati personali

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in ambito Comunale, le attività funebri, necroscopiche cimiteriali e di Polizia Mortuaria in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con il Regio Decreto il 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, al Regolamento Regione Puglia n°8 dell'11 marzo 2015 nonché alle disposizioni di rinvio riportate nel Capo dedicato alle disposizioni finali.

In particolare, il presente Regolamento ha per oggetto:

- il complesso delle disposizioni intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute, potrebbero derivare dalla morte delle persone e dalle pratiche di sepoltura;
- le attività funebri e i servizi cimiteriali, intendendosi per tali, in maniera esemplificativa, seppur non esaustiva, quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione;
- tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché delle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
- l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al Comune negli ambiti di cui sopra.

2. Al fine del presente Regolamento si definisce:

- 1) "*salma*" il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- 2) "*cadavere*" la salma dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte;
- 3) "*attività funebre*" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta delle seguenti prestazioni:
 - disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
 - fornitura di bara/cassa ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - cura, composizione e vestizione di salma e di cadavere;
 - trasporto di salma e di cadavere;
- 4) "*Polizia mortuaria*" le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli Enti competenti;
- 5) "*ambito cimiteriale*" l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- 6) "*ambito necroscopico*" tutte le prestazioni obbligatorie sia da parte del Comune di Avetrana che dal servizio sanitario regionale quali il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, le attività di medicina necroscopica;
- 7) "*feretro*" l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- 8) "*inumazione*" la sepoltura del feretro in terra (in campo comune o in concessione);
- 9) "*tumulazione*" la sepoltura del feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba.
- 10) "*traslazione*" il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero per e da altro Comune;
- 11) "*esumazione*" l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- 12) "*estumulazione*" l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

- 13) “*celletta ossario*” il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
- 14) “*ossario comune*” il luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- 15) “*cremazione*” pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- 16) “*nicchia cineraria*” un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
- 17) “*cinerario comune*” il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione.

Art.2 – Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune di Avetrana sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 TUEL d.lgs. n. 267/2000, e quale Autorità Sanitaria Locale ai sensi del TULS, avvalendosi dei competenti servizi sanitari dell'ASL.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati direttamente o attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

2. Il Comune, in forma singola o associata, provvede ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici ad esso spettante ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del D.P.R.10 settembre 1990, n°285 (di seguito “DPR 285/1990”). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscono comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e decoro.

3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad esso spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del DPR 285/1990, il Comune ha la facoltà di assumere e organizzare attività e servizi, anche accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

4. Il Comune provvede a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune di Avetrana cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non è rilevabile penalmente.

Art. 4 – Disposizioni Generali

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune provvede al servizio di seppellimento presso il Cimitero comunale.

2. Il Cimitero Comunale ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

3. Le caratteristiche del suolo di tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine

d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990.

4. Il Cimitero, ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti DPR 285/1990.

5. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero Comunale, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/1990.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il Comune esercita l'ordine, la manutenzione e la vigilanza in materia.

2. L'Azienda Sanitaria Locale è competente per gli aspetti igienico-sanitari.

3. Le operazioni di inumazioni, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, resti, ceneri e di nati morti, sono riservate al Comune che può provvedervi con le forme di gestione riconosciute idonee e legittimate ai sensi dell'art.31 previste dall'articolo 22 della Legge n. 142/1990.

4. Competono al Comune le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 285/1990.

5. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Asl controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

6. Il personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di Polizia le inadempienze.

7. Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici e/o a campione, per la verifica dell'applicazione del presente Regolamento, vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, dei lavori nei cimiteri, secondo le normative vigenti.

Art. 6 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti, se istituiti dall'Amministrazione Comunale e, se necessario, con l'ausilio della competente ASL, sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate se disposti dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;

d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

e) i servizi cimiteriali, meglio definiti al precedente articolo n.5;

f) l'inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti e istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.24.

3. Tutti i servizi non contemplati nel comma 2 sono da intendersi a pagamento.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

Sono conservati nell'ufficio comunale e nel Cimitero, per la visura e consultazione da parte dei cittadini:

a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero Comunale;

b) copia del presente Regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia consentita dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. o dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii..

e) una copia del registro sarà depositata nell'archivio dello Stato Civile, rimanendo l'altro nel servizio di custodia presso il Cimitero, a norma dell'art. 53, 2 comma, del DPR 285/1990.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 8 – Dichiarazione di morte

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile, entro 24 ore dal decesso da parte dei familiari o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'art. 72 del Regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e alla vigente normativa in materia.
3. L'atto di morte deve enunciare, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l'ora ed il luogo del decesso, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome ed il cognome del coniuge ancora in vita, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e cognome, la professione e la residenza dei dichiaranti.
4. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
5. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto, ecc., il direttore, o chi ne è delegato, deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 9 – Denuncia della causa di morte

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del *regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238*, sull'ordinamento dello stato civile, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Per le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla Asl di appartenenza del Comune dove è avvenuto il decesso.
3. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asl allo scopo di evitare la contaminazione ambientale – art.18 comma 3, del D.P.R. 285/1990.
4. Nel caso di morte senza assistenza medica il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta seguendo le prescrizioni specificate nel Decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22/9/1994.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è esteso anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt.39 e 45 del D.P.R. N°285/1990.
6. La denuncia delle cause di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda approvata dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, alla A.S.L. competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una A.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla A.s.l. di residenza.
8. Spetta alle AASSLL l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni Comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

Art. 10– Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall’Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art.12, all’accertamento della morte ai fini del rilascio dell’autorizzazione, al seppellimento da parte dell’Ufficiale di Stato Civile e adotta eventuali provvedimenti urgenti in ordine alla sanità ed all’igiene pubblica.

2. In esito alla visita il medico necroscopo compila l’apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all’art. 74 DPR 3.11.2000 N. 396, sull’ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Locale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull’espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del Codice Penale.

4. Le funzioni di medico necroscopo, per i decessi in istituti ospedalieri, sono svolte dal Direttore Sanitario o da medico da questi delegato. All’Ufficiale di Stato Civile vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

5. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Dirigente Sanitario dell’A.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull’espletamento del servizio.

Art. 11 – Referto e rapporto all’Autorità Giudiziaria

1. I sanitari che nell’espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevino indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato referto all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 361 del Codice Penale e dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale. In tali casi, a questa Autorità, spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.

3. Il Dirigente competente, rilevati gli indizi di cui al primo comma attraverso la scheda del medico curante o attraverso il certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all’A.S.L. competente per territorio.

Art. 12 - Rinvenimenti di parti di cadavere, di resti mortali e ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Comune che, a sua volta, darà tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’ASL competente per territorio.

Inoltre, salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, l’A.S.L. provvederà per l’esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all’Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 13 – Periodo di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, imbalsamazioni, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o di maciullamento o salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 285/1990;

2. Nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

dell'A.S.L., può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

3. È invece da protrarre il periodo di osservazione fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.8 del DPR 285/1990.

Art. 14 – Cautele nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari se a domicilio, da parte del personale addetto se in locali di osservazione di cui all'art. seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici rilevabili con opportuni ed idonei mezzi di avviso.

2. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il servizio competente dell'A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative necessarie da adottare.

Art. 15 - Deposito di osservazione ed obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero. In caso di inagibilità del deposito di osservazione nel Cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art.64, comma 3, DPR285/1990).

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Le salme di persone morte di malattia infettiva, diffusiva o sospetta tale, o quando il cadavere si presenti in stato di avanzata putrefazione, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Su proposta del Dirigente Sanitario il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

5. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto a utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato. La salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni vitali.

Art. 16 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. Essa è successiva al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli art. 11 e 12.

2. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9/7/1939 n.1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.

4. A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i

prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

5. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 17 – Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni dello stesso articolo e di quelle degli artt. 38 e 39 del medesimo decreto.

2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 9, con le modalità di cui all'art.1 comma 7 del D.P.R. 285/90.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modifiche.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

Art. 18 - Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici

Per il rilascio, a scopo di studio, di cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compresi prodotti fetali, si osservano gli artt. 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 285/90.

Art. 19 – Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto è disciplinato dalla Legge 2/12/1975, n.644, dal D.P.R. 16/6/1977 n. 409, dal DPR 9/11/1994 n. 694 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 – Autopsie e trattamenti conservativi

1. Le autopsie e i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45,46, 47 e 48 del D.P.R. 285/90.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza secondo quanto prescritto al comma 3° dell'art.45 del D.P.R. 285/90.

4. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 285/90.

CAPO IV FERETRI

Art. 21 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro (art.74 D.P.R. N°285/1990).

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte é dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero

della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6. In un loculo, tumulo o nicchia può essere posto un solo feretro.

Art. 22–Autorizzazione, verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale o il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 23. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

3. Sia la cassa in legno che quella di metallo deve portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta produttrice.

Art. 23 – Struttura e qualità dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) **Per inumazione**: il feretro deve essere di legno dolce, con le caratteristiche di scarsa durabilità preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M. settembre 1990, n. 285;

Per i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumate, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 75 comma 2 del D.P.R.285/90, anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) **Per tumulazione**: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura; entrambe le casse dovranno essere conformi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

c) **Per trasferimento da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero per qualunque destinazione di sepoltura o pratica funebre**: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 2728 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) **Per trasporti brevi, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km**: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) **Per cremazione**: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pino, pioppo, larice, ecc.)

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del precedente comma.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco.

4. Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle

caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui é destinata, mediante verifica dell'integrità del sigillo e conformità alla certificazione rilasciata dal personale delegato dall'Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Tutti i feretri, sia in legno che in metallo, devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art.24 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune, nella misura e con le modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale, fornisce gratuitamente il trasporto, la cassa e l'inumazione/tumulazione di salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno é accertato dal Responsabile dei Servizi Sociali, se del caso avvalendosi dell'Ufficio di Polizia municipale, relativamente alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare del defunto.

Art.25 -Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte (art.77 comma 2 del D.P.R. N° 285/1990).

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 26 Trasporti funebri e trasporti a carico del Comune

1. Sono da ritenere a carico del Comune, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990, i seguenti trasporti funebri:

a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;

c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;

d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario;

e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione dell'ufficio servizi sociali del Comune e comunque su provvedimento motivato del sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura di feretro ed il necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.

Le relative spese sono poste a carico del bilancio comunale e liquidate dal responsabile dei servizi cimiteriali.

CAPO V
TRASPORTI FUNEBRI

Art.27 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune di Avetrana il servizio dei trasporti funebri viene svolto tramite imprese di Onoranze Funebri munite della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia, svolti con i mezzi di cui l'art.20 del DPR 285/1990 e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 8/2015.

Art. 28 – Modalità e del trasporto

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco (art.22 D.P.R. n°285/1990).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto fino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta, per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco nel cui Comune è avvenuto il decesso (art.24, comma 3°, del D.P.R. N.285/1990). Qualora per speciali onoranze sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, il decreto di autorizzazione dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso é vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'Ufficio di Polizia Municipale prenderà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL vigila e controlla sul servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone a quest'ultimo i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
7. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza di competenza del Sindaco.
8. I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 29 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 24.
2. Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993, accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in

partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 30 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione Italiana, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

Art. 31 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere nei locali di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero dei nati morti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1 e nel rispetto degli articoli del D.P.R. 285/90 che disciplinano i trasporti di cadavere.

5. I trasporti di ossa umane e altri resti mortali, nonché di parti anatomiche riconoscibili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 26, 28, 29 e 30, non sono soggetti alle misure precauzionali igieniche stabilite dagli articoli 21 e 23.

Art. 32 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che da questa non vengano vietate nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 33 – Requisiti dei carri funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti in lamiera metallica o in altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile; detti carri possono essere posti in servizio da parte del comune o dai privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale, competente per territorio, che ne deve controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. Un apposito libretto, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

2. Le rimesse dei carri devono essere individuate con provvedimento del Sindaco, in osservanza alle

norme del Regolamento locale. Esse devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dell'Unità Operativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. di competenza.

Art. 34 – Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco previo nulla osta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Sui feretri destinati ad altro Comune, alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, verrà apposto un sigillo di ceralacca.
4. Di dette operazioni è redatto apposito verbale di chiusura e consegna del feretro, o in caso di traslazione successiva alla prima, dei resti mortali o delle ceneri, quale parte integrante della documentazione necessaria per il trasporto.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
6. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10/09/90 n.°285, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1° e 2° del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 35 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dall'Autorità competente la quale ne dispone il trasporto rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, così come previsto dall'art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24/93.

Art. 36 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/9/1990, n.285; nel secondo quelle di cui all'art. 28 dello stesso Regolamento come modificate dal D.L. 112/98e dal D.P.C.M. 26/05/00. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 37 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere

autorizzato dal Sindaco.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, recanti all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 38- Rimessa e sosta delle auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, salvo la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERO COMUNALE

Art. 39 – Disposizioni generali. Vigilanza. Custodia.

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come modificato dal D.P.C.M. 26/05/00 e dal D. Lgs. 112/98 e ss.mm.ii.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che le espleta mediante il personale comunale incaricato o tramite ditta specializzata.
3. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, comprensive delle necessarie opere murarie, sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero o a ditte autorizzate dal Comune.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 40 - Reparti speciali

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 41 – Camera mortuaria

1. Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del

seppellimento.

2. La sala mortuaria dovrà sempre essere mantenuta in condizioni decorose dal personale addetto al cimitero.

3. Potrà essere utilizzata anche per la sosta momentanea di cadaveri di persone decedute, in maniera incidentale e/o violenta, all'interno del territorio comunale e non ivi residenti, in attesa di autopsia o di eventuali altri tipi di indagine.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE CIMITERIALE

Art. 42 - Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero sono previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 43– Spazi cimiteriali

1. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) tombe di famiglia (gentilizie);
- e) loculi di costruzione comunale;
- f) cellette ossario;
- g) ossario comune;
- h) chiesa;
- i) servizi igienici per il personale e magazzino;
- l) altare all'aperto per le celebrazioni religiose;

2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione e le dimensioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

CAPO III

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 44– Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; la durata delle stesse è di 10 anni a partire dal giorno del seppellimento.
- b) sono private le sepolture effettuate in aree in concessione.

2. Per le sepolture di arti anatomici le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno mt. 0,50 e ad una profondità dal piano di campagna di mt. 2,00. La durata della sepoltura di arti anatomici è di anni 10 dal giorno del seppellimento.

Art. 45 – Campi di inumazione

1. I campi destinati all'inumazione devono rispettare le norme di cui agli articoli 68 e 69 del D.P.R. 285/1990.

2. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 46 – Fosse per l'inumazione

1. Ciascuna fossa per l'inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni d'età devono avere una profondità non inferiore ai due metri. Nella parte più profonda devono avere lunghezza di 2,20 metri e larghezza di 0,80 metri e devono distare una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato.

3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore ai due metri. Nella parte più profonda devono avere lunghezza di 1,50 metri ed una larghezza di 0,50 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 da ogni lato.

4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 0,50 metri che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 47 – Feretri destinati all'inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte, con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto a queste tavole laterali mediante chiodi disposti di 20 in 20 cm assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 48 – Cippi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo o croce, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile

con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. I privati possono installare, in sostituzione del cippo, croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti o altri manufatti. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco.

3. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi diritto.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 49 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie -loculi o cripte - costruite dal Comune, dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali, o dalle confraternite.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

3. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separati.

4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

5. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro secondo quanto disciplinato dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993.

6. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione dovrà avere loculi di dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti:

-lunghezza: m. 2,25;

-altezza: m. 0,70;

-larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Per gli ossarietti individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza di mt. 0,30 e di altezza di mt. 0,30.

8. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente mt. 0,50, mt. 0,30 e mt. 0,30.

9. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

10. il numero massimo di loculi in altezza è: “nel Cimitero nuovo massimo n.4; nel Cimitero seminuovo massimo n.3; nel Cimitero storico massimo n.4”

Art. 50 – Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

3. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato.

In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a 10 cm e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas.

4. E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a 5 cm; il getto dovrà essere

vibrato e dovrà risultare impermeabile a liquidi e gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a 5 cm.

5. Il piano di appoggio dei feretri dovrà essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale uscita di liquidi.

6. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a 15 cm, sempre intonacati esternamente.

7. È consentita anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 51 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, nel limite dei loculi liberi a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché **sia inferiore ad un anno**, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale **di due anni** previa richiesta della famiglia del defunto o di coloro che la rappresentano. Il canone di utilizzo è calcolato in annualità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni dell'anno sono computate come anno intero.

3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, si provvederà alla tumulazione in una fossa comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a tumulazione provvisoria, ma solo in tombe o loculi definitivi.

4. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare.

5. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 52 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile escludere i mesi di giugno, Luglio e Agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

4. E' compito del necroforo incaricato dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

5. Il personale addetto al servizio avrà in dotazione dal Comune tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi cimiteriali, nonché tute, guanti, stivali di gomma, maschera antigas, comuni medicinali ed una adeguata scorta di disinfettanti e disinfestanti. Il necroforo seppellitore durante le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione dovrà indossare il vestiario di cui sopra.

6. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comunale, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private. I resti, in tal caso, dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco.

Art. 53 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare e registrare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune, anche avvalendosi di sistemi informatici. In quest'ultimo caso i registri, previsti dall'art.52 del D.P.R. n°285 del 10 settembre 1990, devono essere stampati su supporto cartaceo vidimato dal Dirigente.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. Per la conservazione dei resti ossei, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta entro un termine comunque antecedente alle operazioni prestabilite di cui al comma 3.

Art. 54 - Esumazione straordinaria

1. Le salme possono essere esumate prima del termine ordinario di scadenza, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Asl o di personale da lui delegato e del custode del cimitero (art. 83, comma 3, del D.P.R. N°285/1990).

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile, così come stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

Art. 55 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie (art. 86, 87, 88, 89 del D.P.R. N°285/1990):

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo **non inferiore ai 20 anni**.

3. Sono estumulazioni straordinarie quelle autorizzate dal Sindaco, dopo qualsiasi periodo di tempo, disciplinate dall'art. 88 del D.P.R. n°285/1990 e si possono eseguire:

- a) A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, ove si voglia tumulare il cadavere in altra sepoltura;

b) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o eventuali ditte convenzionate con questo Ente.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 56, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non é in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi di sepoltura con ordinanza del Sindaco.
5. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro.
6. Tutte le operazioni di estumulazione sono svolte dal personale comunale, o comunque autorizzato, ivi comprese le necessarie opere murarie.
7. E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il personale addetto alla custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale (art. 87 del D.P.R. N°285/1990).
8. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette di zinco.
9. I feretri sono estumulati secondo la programmazione stabilita dall'ufficio competente. All'inizio di ogni anno, il Responsabile del Servizio di Polizia di Mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni in scadenza durante l'anno stesso. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale e disponibile presso l'ufficio competente.

Art. 56 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono eseguite a seguito di richiesta formale degli eredi e subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa. Tali operazioni sono gratuite nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 57 – Estumulazione prima della scadenza del periodo di concessione

1. Il Sindaco, previa domanda degli aventi diritto e pagamento delle relative tariffe, può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl o di personale da lui delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora non vi sia la perfetta tenuta del feretro, la predetta autorità sanitaria può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 58 – Precauzioni durante le operazioni di esumazione ed estumulazione

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere

solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi anche per la disinfezione del carrello da trasporto e di ogni attrezzo o materiale usato durante le operazioni.

Art. 59 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente che provvederà ad informare gli aventi diritto. Gli oggetti rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli stessi per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

Art. 60 - Disponibilità dei materiali

1. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 61 – Cremazione

1. Si dà atto che il Comune di Avetrana non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto più vicino.

2. Le spese relative sono totalmente a carico del richiedente del servizio

Art. 62 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Art. 63 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente ed infrangibile.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3° del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune, specificamente alla Giunta comunale, l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

CAPO VI DISPOSIZIONI CIMITERIALI

Art. 64 – Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario stagionale:

a) **GENNAIO – FEBBRAIO:**

mattina: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

pomeriggio: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

b) **MARZO**

mattina: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 17,30

c) **APRILE - SETTEMBRE**

mattina: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 18,30

d) **OTTOBRE**

mattina: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 17,30

e) **NOVEMBRE – DICEMBRE**

mattina: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

pomeriggio: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

2. Il predetto orario e calendario potrà essere variato, secondo le necessità, con disposizione del Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente, previamente sentito e informato il Sindaco.

3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente, da rilasciarsi per comprovati ed eccezionali motivi.

5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 65 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti;

b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

Il Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, esclusivamente a persone incapaci di deambulare.

Art. 66 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare nei locali chiusi, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o veicoli non autorizzati, salvo quanto disposto al 2° comma del precedente articolo;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente. Per le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente;
- n) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 67 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, copritomba secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati dal Comune.

2. Ogni epigrafe deve, di norma, contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 69 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile

trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 70 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

2. Il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 71 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Il personale del cimitero è tenuto altresì:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico, per quanto possibile, le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) gestire o eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 71 bis - Principi generali

1. Il rapporto di concessione cimiteriale, oltre alla disciplina speciale prevista dal presente regolamento di polizia cimiteriale, è pienamente sottoposto alla disciplina contenuta nell'articolo 92, comma 4, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il quale, a sua volta, riprende, sostanzialmente, i principi cardine della regolamentazione contenuta nell'articolo 93, comma 4, del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in vigore dal 10 febbraio 1976, tra cui è ricompresa anche la disposizione sulla "nullità degli atti di cessione totale o parziale del diritto di uso dei sepolcri".

2. È fatto divieto di cessione fra privati dei manufatti funebri, a pena di decadenza dalla concessione, atteso che, ai sensi degli artt. 823 e 824 c.c., il cimitero è un bene demaniale e la concessione di

sepoltura privata costituisce una concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d'uso non alienabile.

3. Nel corso del rapporto concessorio relativo al c.d. *ius sepulchri* si devono rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, in quanto lo *ius sepulchri* attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico.

Art. 72 Il diritto di sepolcro

1. Il diritto sul sepolcro sorge con una concessione amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.). La concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale (suscettibile di trasmissione per *atti inter vivos o mortis causa*) e perciò opponibile *iure privatorum* agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo quando l'amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell'ordine e della buona amministrazione.

2. Lo *ius sepulchri* costituisce il diritto spettante al titolare di concessione cimiteriale ad essere tumulato nel sepolcro, garantendo al concessionario ampi poteri di godimento del bene, fatto salvo l'esercizio dei poteri autoritativi da parte della P.A. concedente.

3. La titolarità dello *ius sepulchri* quale diritto primario di essere seppelliti o di collocare una salma in una determinata tomba, può derivare o dall'appartenenza a una famiglia (sepolcro familiare), ovvero dalla qualità di erede del fondatore (sepolcro ereditario). Qualora sia stato costituito come sepolcro familiare per essere trasmesso *mortis causa* ai suoi eredi, necessita di un'espressa menzione nel testamento.

4. In assenza di determinazioni del defunto, la "*electio sepulchri*" può essere esercitata "*iure proprio*" dai congiunti (quelli più prossimi sono il coniuge e i figli). Il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati *iure sanguinis* al fondatore medesimo.

5. La cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va in astratto configurata come voltura di concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune. L'autorizzazione, a sua volta, si sostanzia in "un nuovo esercizio del potere discrezionale dell'ente concedente di attribuire la concessione a terzi" e, come tale, deve di necessità seguire il regime giuridico vigente nel momento in cui essa deve essere pronunciata: in altri termini, si potrà rilasciare solo se in quel dato momento la concessione è, alla stregua dell'ordinamento, considerata cedibile.

Art. 73 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o di edicole funerarie costruite da privati su aree concesse in uso.

2. I manufatti costruiti dal Comune e le aree per la costruzione di sepolture private possono essere concessi in uso, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (cappelle, loculi, ecc.) solo ed esclusivamente ai residenti nel Comune di Avetrana (Ta) da almeno un anno.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, triloculi e quadri loculi, gentilizie, ecc.).
4. Il rilascio della concessione é subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. L'utilizzo di loculi o di ossarietti destinati all'interno delle arciconfraternite dovrà rispettare le norme dettate da tali culti.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare preferibilmente:
- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti – salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui é soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - g) L'originale dell'atto di concessione deve essere sottoscritto in calce dal/i concessionario/i in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Art. 74 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata é fissata:
 - a) in 99 anni (cosiddette perpetue) per i manufatti e le aree destinate alle sepolture individuali (cappelle, edicole, loculi, ecc.);
 - b) in 20 anni per i loculi dei colombari comunali;
 - c) in 30 anni per le cellette ossario comunali;
3. A richiesta degli interessati, alla scadenza della concessione di cui al comma 2 lettera b) e c), dietro pagamento del canone come da tariffe, è consentito **solo ed esclusivamente un ulteriore rinnovo di anni 20**. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coinciderà con la data della prima sepoltura o, in caso di rinnovo, con il giorno successivo alla data di scadenza della stessa.

Art. 74 bis - Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 72, deve concedersi in maniera prioritaria in presenza:
 - a) della salma o ceneri per i loculi concessi per 20 anni;
 - b) dei resti o ceneri per gli ossarietti;
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, in ciascun blocco, da sinistra a destra e per file di loculi, iniziando dal basso, fino all'esaurimento dei posti disponibili dell'intero blocco senza possibilità di scelta da parte degli interessati. Una volta esaurita la disponibilità, si procederà all'inizio del blocco successivo, con le stesse modalità. Lo stesso criterio di assegnazione verrà applicato ai loculi resisi nel frattempo liberi.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma

solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga a quanto previsto al 1° comma, a favore di quel richiedente di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti e affini.

5. La Giunta Comunale, con proprio atto motivato, può concedere gratuitamente sepolture individuali a defunti appartenenti a famiglie con provate condizioni economiche particolarmente disagiate.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

7. Le concessioni d'uso all'interno delle confraternite sono sottoposte alle modalità dell'ente concedente.

Art. 75 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dal presente Regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al II° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. da presentare al Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va resa con apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. del fondatore del sepolcro depositata presso il Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente, che potrà avvenire previo assenso dei titolari della concessione.

6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze, o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Le sepolture ricadenti nelle confraternite sono sottoposte alle disposizioni dettate dall'Ente.

11. Qualora il Concessionario sia un ente o una comunità, hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.

12. Due o più soggetti, senza alcun rapporto di parentela, possono ottenere in concessione una medesima area per la costruzione di una tomba di famiglia; in tal caso devono essere determinati nell'atto di concessione i loculi e gli ossari a disposizione di ognuno dei due soggetti.

Art. 76 – Manutenzione delle sepolture e sanzioni.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od

installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nei colombari di proprietà comunale, sono escluse dalla manutenzione:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

3. Le opere ricadenti all'interno delle confraternite sono sottoposte al regolamento adottato dall'ente.

4. I concessionari di aree destinate a costruzione di cappelle o edicole, sono tenuti a mantenerle in maniera decorosa, libera da erbacce o qualunque altro tipo di materiale di scarto, risulta, ecc. Il Settore Tecnico, è incaricato della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente comma e dell'applicazione della sanzione prevista nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto disposto.

Art. 77 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui dell'art. 72, comma 2 impegnano il concessionario a richiedere la concessione edilizia relativa entro 12 mesi dalla stipulazione dell'atto di Concessione e ad eseguire l'intera opera stessa entro il termine perentorio fissato dalla relativa concessione edilizia pena la decadenza della concessione stessa.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 78 - Divisione, subentri

1. Più concessionari (non più di due nuclei familiari) possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione la disciplina in tema di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii; essa deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi e accompagnata da una fotocopia di un documento di riconoscimento o d'identità legalmente valido.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, con atto pubblico del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni, comunicate all'Amministrazione Comunale, per curare la manutenzione della sepoltura.

8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 79 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata ancora occupata da salma o quando, essendo stata occupata, sia stata trasferita la salma in altra sede.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 80 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. La rinuncia della concessione è possibile soltanto quando l'area per inumazione o la sepoltura non sia stata ancora utilizzata con l'accoglimento di salme ovvero si siano rese libere per il trasferimento delle salme l'altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.
2. La rinuncia della concessione di cui al primo comma dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta, nella misura:
 - a) del 90% nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata entro il termine utile per la presentazione del progetto di costruzione;
 - b) dell'80%, nell'ipotesi che la costruzione del sepolcro non sia ultimata, ovvero la costruzione della cappella non sia iniziata entro i termini previsti. In tali casi in concessionario ha diritto anche al rimborso del deposito cauzionale.
3. Per le eventuali opere realizzate, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Sindaco ovvero può cederne la proprietà al Comune al prezzo determinato dall'ufficio tecnico comunale. La mancata asportazione entro il predetto termine o comunque la mancata vendita al Comune fa acquisire al Comune stesso la proprietà delle opere che possono essere demolite o cedute in concessione.
4. Con determinazione del Sindaco, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere edilizie dal concessionario ad un terzo, comunque secondo l'ordine cronologico delle eventuali richieste di concessione dell'area pervenute al Comune, a condizione che l'acquirente corrisponda al Comune la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione e si impegni ad ultimare le opere nel relativo termine previsto.
5. La rinuncia alla concessione del loculo o della celletta di proprietà del Comune entro sei mesi dal rilascio della concessione e purché non si sia data accoglienza della salma o dell'urna dà diritto al rimborso della 90% della tariffa pagata.

Art. 81 - Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di alcuna somma.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 82 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico-artistico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati

dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 83 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente Regolamento;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente Regolamento;
 - e) quando trascorsi 12 mesi dalla scadenza della concessione nessun erede abbia provveduto al rinnovo della stessa;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente.

Art. 84 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 85 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 73, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 185.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 86 – Esecuzione dei lavori all'interno del Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esecuzione di ogni lavoro di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Settore Tecnico comunale da rilasciarsi dietro domanda, corredata da documentazione attestante l'iscrizione alla competente categoria professionale.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 87 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e di collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, edicole funerarie debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le disposizioni di cui al DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., prevedendo, ove dovuti, i relativi contributi concessori a favore del Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro o nell'edicola funeraria privata.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e simili.

Art. 88 – Normativa tecnica

1. Il progetto dovrà essere impostato planimetricamente in modo da non lasciare spazi vuoti tra le costruzioni e lungo i lati che definiscono il lotto.

CAPPELLE:

a) Fondazioni

- Le fondazioni di tipo continuo o altro dovranno essere realizzate in calcestruzzo armato della classe minima Rck 250 nel cui interno sarà realizzato apposito vespaio con buon pietrame calcareo.
- E' esplicitamente vietata la realizzazione di fondazioni utilizzando solo tufi posti in opera semplicemente l'uno accanto all'altro (a fascia).

b) Muratura esterna

- se in tufi, cm. 40; a camera d'aria (interno cm. 20, camera d'aria cm. 5, esterno cm. 15);
- se in blocchetti portanti in cemento, cm. 25;
- se in cemento armato, a faccia vista, minimo cm. 20.

c) Intonaci interni ed esterni

- intonaco civile a tre strati, per interni ed esterni;
- intonaco decorativo del tipo graffiato (da realizzare con colori tenui, tenendo presente le caratteristiche del luogo in cui andranno ad inserirsi);
- rivestimento preferibilmente in pietra di marmo, anche parziale, scegliendo con particolare

attenzione tipo, qualità, colore e tenendo presente le particolari caratteristiche del pio luogo, ove si inserisce.

-Per il rivestimento è esplicitamente vietato l'uso della ceramica.

d) Solaio

-Il solaio sarà del tipo normalmente usato per le civili abitazioni, con uno spessore minimo complessivo di cm. 35, includendo in tale spessore tanto il solaio vero e proprio ($h = 20 + 5$ cm.), quanto l'impermeabilizzazione, le pendenze ($h =$ cm.10), ecc. Particolare cura dovrà essere posta, facendone cenno nella relazione tecnica di progetto, alla esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, di esecuzione delle pendenze e, soprattutto, dello scarico delle acque piovane che dovranno essere canalizzate fino a terra.

e) Numero dei loculi

-Per ogni cappella si potranno realizzare loculi in ragione di un coefficiente di divisione di 1,20 per ogni metro quadrato di superficie concessa.

CAPO II CAPELLE

Art. 89 – Danni a terzi

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio e di occupare spazi attigui.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discarica, evitando di spargere materiali o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente ove si tratti di aree comunali, e dei concessionari, ove si tratti di Aree date regolarmente in concessione.

Art. 90 – Recinzione delle aree, materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a visitatori o personale in servizio.

Art. 91 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 92 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese edili è fissato dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente. Non potrà comunque eccedere il normale orario di apertura del Cimitero. Solo nel periodo estivo, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi di custodia, l'orario di lavoro potrà eccedere il normale orario di apertura e dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte del Servizio di Polizia Mortuaria attraverso il rilascio di apposita autorizzazione.

Art. 93 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, potrà dettare le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali prevedendo, altresì, un periodo di sospensione totale di ogni attività.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 94 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, in corso d'opera ed a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO III

ATTIVITA' FUNERARIA

Art. 95 - Funzioni, Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18/6/1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 96 – Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che prefigurino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 97 – Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria é tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa é documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Art. 98 – Annotazioni sulla mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi dell'atto di concessione;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 99 – Scadenario delle concessioni

1. È istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente, o suo delegato, predisponde entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100 – Censimento delle Concessioni in atto

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente, curerà entro 12 mesi:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro -scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione di tutti gli usi irregolari di sepolture private e di suolo cimiteriale riscontrati o riscontrabili all'interno del cimitero comunale.

Art. 101 – Regolarizzazione delle Concessioni in atto

1. Gli usi irregolari delle sepolture, ivi incluse le occupazioni in atto non perfezionate con apposito atto scritto ovvero non in regola con il versamento del canone, devono essere regolarizzate secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Al fine di accedere alla sanatoria gli interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di affissione di apposito avviso pubblico, domanda in bollo indirizzata al Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente.
3. Le domande possono essere depositate a mano presso l'ufficio protocollo del comune, ovvero inviate per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, allo stesso ufficio.
4. Alla domanda dovrà essere allegato ogni documento utile per la migliore individuazione della sepoltura della quale si chiede la sanatoria e/o dell'area cimiteriale in cui essa è situata.

Art. 102 – Versamenti Diritti di sanatoria

1. Per ottenere la sanatoria delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio l'interessato dovrà provvedere al pagamento della tariffa concessoria che sarà calcolata secondo la seguente tabella:
 - a. per le cappelle € 50,00 per ogni anno di utilizzo della sepoltura da calcolarsi partendo dalla data di scadenza del periodo oggetto di sanatoria;
 - b. per ogni singolo loculo o ossario € 40,00 per ogni anno di utilizzo della sepoltura da calcolarsi

partendo dalla data di scadenza del periodo oggetto di sanatoria;

2. La tariffa dovrà essere versata per la sanatoria di qualunque manufatto (loculo, cappella, ossario) e sarà determinata con decorrenza rispettivamente da:

a) la prima data di sepoltura riportata sulla lapide per i loculi e per le cellette ossario, in uso;

b) la data riportata sulla lapide della prima sepoltura per le cappelle in uso;

c) la data certa riportata in qualsiasi documento, diverso dalla concessione cimiteriale, che sia idoneo ed utile a stabilire la data di inizio dell'utilizzo della sepoltura per tutte le altre sepolture che non siano in uso all'interessato (in mancanza è ammessa un'autocertificazione dell'interessato).

3. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di sanatoria, il responsabile del procedimento, qualora non ravvisi la necessità di richiedere chiarimenti atti o documenti integrativi, comunica all'interessato l'accoglimento della domanda e determina l'importo della somma dovuta, ovvero rigetta l'istanza con adeguata motivazione.

4. Il versamento della somma, come determinata in virtù di quanto previsto dal presente Regolamento, dovrà essere effettuato dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente e potrà essere effettuato con l'apposito bollettino di conto corrente postale che verrà inviato all'interessato unitamente alla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di sanatoria.

Art. 103 – Retrocessione delle aree e liberazione delle sepolture

1. La mancata richiesta di sanatoria e regolarizzazione, nei termini previsti nel presente Regolamento, degli usi irregolari delle sepolture private e del suolo cimiteriale comporterà il permanere della illegittimità dell'uso e/o occupazione delle stesse; conseguentemente esse dovranno essere immediatamente restituite dagli attuali utilizzatori nella piena disponibilità del Comune di Avetrana.

2. In caso di mancata e spontanea restituzione delle sepolture private e del suolo cimiteriale da parte dell'utilizzatore, il Comune di Avetrana provvederà a rientrarne coattivamente in possesso con collocazione delle salme, resti o ceneri, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune e saranno intraprese le opportune azioni di recupero del credito derivante dalla illegittima utilizzazione e/o occupazione.

Art. 104 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente Regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di polizia comunale.

Art. 105 – Leggi ed atti Regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934,

- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, delle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 (Regolamento di Polizia Mortuaria),

- L. 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri); art. 24, L. 31 maggio 1995 n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";

- D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179);

- art. 8 della L.R. 30 novembre 2000, n. 21 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria);

- L.R. 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i. "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri";

- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori),
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7-bis e 113) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, per gli aspetti relativi ai cimiteri per animali d'affezione.,
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (art. 1) Regolamento di polizia veterinaria;
- D.P.C.M. 28 febbraio 2003 Accordo Stato-Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy,
- Reg. UE n. 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009).
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.
- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e succ. mod.
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, e succ. mod.
- Delib.G.R. 2234 del 30 novembre 2013 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n. 1069/09.
- Reg. reg. 11-3-2015 n.8 - Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione e relativa modulistica allegata.

Art. 106 – Abrogazioni di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 107 – Rinvio dinamico e normativa sopravvenuta

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
3. Una volta costituito il rapporto di concessione di suolo cimiteriale, questo può essere disciplinato da una normativa entrata in vigore successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del *ius sepulchri*, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene. La nuova normativa comunale eventualmente applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti. Per la natura di 'provvedimento di durata' riferibile alla concessione, è ben possibile che i relativi rapporti, nel loro concreto ed effettivo dipanarsi nel tempo, possano essere sottoposti anche ad una disciplina diversa da quella in vigore al momento

della emanazione del provvedimento concessorio. Tuttavia, la normativa entrata in vigore dopo il rilascio della concessione si applica a tutti i fatti, gli atti e le situazioni verificatesi dopo la medesima entrata in vigore, oltre che gli effetti che non si siano ancora definitivamente consolidati, salva, in tal caso, la tutela del legittimo affidamento.

Art. 108 - Illegittimità delle concessioni cimiteriali perpetue.

1. Le concessioni cimiteriali perpetue, in quanto nulle per contrasto con i principi imperativi dell'ordinamento, sono trasformate dall'entrata in vigore del presente regolamento in concessioni temporanee. Infatti, per sua natura, un bene demaniale è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività; tale caratteristica di principio non esclude che possa anche venire riservato ad un uso limitato in favore di alcuni soggetti – attraverso una concessione – ma tale uso privato deve necessariamente essere temporalmente limitato e non perpetuo, risultando diversamente contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto. Seppur è possibile che una concessione demaniale abbia una durata molto prolungata nel tempo – quali ad esempio proprio le concessioni cimiteriali – e non esistendo alcun ostacolo di principio all'eventualità che venga rinnovata alla sua scadenza, appare contrario alla stessa natura demaniale del bene che ne costituisce l'oggetto, la previsione di una concessione che crei un diritto perpetuo ed intangibile.

Art.109 - Determinazione tariffaria.

La Giunta comunale adotta una delibera con la quale determina le tariffe cimiteriali di dettaglio, con funzione di corrispettivo per l'uso dello spazio cimiteriale da parte dei singoli utenti, a remunerazione degli oneri di carattere generale inerenti al servizio, in relazione agli spazi cimiteriali occupati.

Art. 110 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 111 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

